



F.I.G.C.
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Comitato Regionale Arbitri
Lombardia



GUIDA

ALLA STESURA DEL

RAPPORTO DI GARA

A cura della Presidenza della Sezione A.I.A. di Monza

Stagione Sportiva 2004-2005

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
I. IL RAPPORTO DI GARA: COS'È E A COSA SERVE	5
II. DOVE REPERIRE IL RAPPORTO DI GARA.....	5
III. LEGGIBILITÀ E CHIAREZZA ESPOSITIVA	5
IV. IDENTITÀ DEI TESSERATI.....	5
V. FIRMA AUTOGRAFA.....	5
VI. SPEDIZIONE E TERMINI PER LA CONSEGNA.....	5
Parte Prima	
GARA, CALCIATORI, DIRIGENTI E PUBBLICO.....	7
Sez. I - INFORMAZIONI GENERALI SULLA GARA.....	7
1. INSTESTAZIONE DEL RAPPORTO.....	7
2. SOCIETÀ, RISULTATO E RETI SEGNATE.....	7
2.1 Società e risultato della gara.....	7
2.2 Reti segnate.....	7
2.3 Tiri di Rigore.....	7
3. DATI CRONOLOGICI.....	7
3.1 Ora di Inizio.....	7
3.2 Ora della fine.....	7
3.3 Minuti neutralizzati.....	7
4. SOSPENSIONE DELLA GARA.....	7
5. GARA NON DISPUTATA.....	7
6. GARA CONTINUATA "PRO FORMA".....	8
Sez. II - IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI, TECNICI E DIRIGENTI	8
7. ELENCHI DEI TESSERATI AMMESSI ENTRO IL RECINTO DI GIOCO (C.D. "DISTINTE").....	8
8. NUMERO DEI CALCIATORI E CALCIATORI DI RISERVA	8
9. DIRIGENTI E TECNICI AMMESSI IN PANCHINA	8
10. CONTROLLO DEGLI ELENCHI.....	8
11. IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO.....	8
Sez. III - SOSTITUZIONI.....	9
12. SOSTITUZIONI E MINUTO DI GIOCO.....	9
13. NUMERO DI SOSTITUZIONI CONSENTITE.....	9
Sez. IV - ORDINE PUBBLICO E COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI	9
14. MISURE D'ORDINE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ.....	9
15. COMPORTAMENTO E DOVERI DEI DIRIGENTI.....	9
16. ALLONTANAMENTO	9
16.1 Esempi di motivazioni.....	10
Sez. V - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	10
17. MANIFESTAZIONI DI INTEMPERANZA GENERICA.....	10
17.1 Intemperanze verbali ed esposizione di scritte non consentite.....	10
17.2 Durata.....	10
18. LANCIO DI OGGETTI, SPUTI O MATERIALE ESPLOSIVO.....	10
18.1 Generalità	10
18.2 Eventuali conseguenze sulle persone.....	10
19. INVASIONE DI CAMPO.....	10
19.1 Tentativi di invasione.....	10
19.2 Invasione vera e propria.....	10
19.3 Invasione con violenza.....	11
19.4 Comportamento dei tesserati.....	11
19.5 Aggressione contro gli ufficiali di gara.....	11
Sez. VI - EVENTUALI INCIDENTI.....	11
20. GENERALITÀ ED ESEMPI DI POSSIBILI SEGNALAZIONI.....	11

Parte Seconda	
RESOCONTO DISCIPLINARE DELLA GARA	14
Sez. I - REGOLE DEL GIUOCO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	14
21. CONSIDERAZIONI GENERALI	14
Sez. II - INIBIZIONE.....	14
22. GENERALITÀ.....	14
Sez. III - AMMONIZIONI.....	14
23. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	14
24. COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI GENERICI.....	15
24.1 Esempi di motivazioni.....	15
25. COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI A SCOPO OSTRUZIONISTICO	15
25.1 Esempi di motivazioni.....	15
26. PROTESTE E MANIFESTAZIONI DI DISSENSO	15
26.1 Esempi di motivazioni.....	15
Sez. IV - ESPULSIONI.....	16
27. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	16
28. CONDOTTA VIOLENTA, OFFENSIVA O INGIURIOSA.....	16
29. COMPORTAMENTI VIOLENTI, INGIURIOSI O MINACCIOSI TRA CALCIATORI.....	16
29.1 Generalità.....	16
29.2 Atti di violenza tra due calciatori.....	16
29.3 Atti di violenza tra più calciatori.....	17
29.4 Ingiurie, gesti offensivi e minacce.....	17
29.5 Esempi di motivazioni.....	17
30. COMPORTAMENTI VIOLENTI, INGIURIOSI O MINACCIOSI NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	17
30.1 Generalità.....	17
30.2 Atti di violenza.....	17
30.3 Tentativi di aggressione.....	17
30.4 Lancio di oggetti.....	18
30.5 Ingiurie, gesti offensivi e minacce.....	18
30.6 Comportamento tenuto da Capitani e Dirigenti.....	18
30.7 Esempi di motivazioni.....	18
31. CONDOTTA GRAVEMENTE SLEALE.....	18
31.1 Generalità.....	18
31.2 Esempi di motivazioni.....	19
32. DOPPIA AMMONIZIONE	19
32.1 Generalità.....	19
32.2 Esempio di motivazione.....	19
Parte Terza	
OSSERVAZIONI SUL CAMPO DI GIUOCO	
ALLEGATI AL RAPPORTO DI GARA	21
Sez. I - CAMPO DI GIUOCO.....	21
33. GENERALITÀ.....	21
34. TERRENO DI GIUOCO.....	21
35. SPOGLIATOI.....	21
Sez. II - ALLEGATI.....	21
36. GENERALITÀ.....	21
37. ELENCHI DEI TESSERATI AMMESSI ENTRO IL RECINTO DI GIOCO.....	21
38. RISERVE O RECLAMI PRESENTATI DALLE SOCIETÀ.....	21
39. RISCOSSIONE COATTIVA.....	22
40. NOTE RIMBORSO SPESE.....	22
41. RAPPORTI DEGLI ASSISTENTI UFFICIALI.....	22
42. SUPPLEMENTI DI RAPPORTO.....	22
43. ELENCO DEI CALCIATORI AMMONITI, ESPULSI E SOSTITUITI (C.D. “RAPPORTINO”).....	22
44. MODULO DI CONSEGNA IN CUSTODIA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA.....	22
Appendice	
DISPOSIZIONI DELLA F.I.G.C. DI INTERESSE.....	26

PREMESSA

Cari Colleghi

La breve guida che vi apprestate a leggere è il frutto di lunghi mesi di lavoro, ai quali il sottoscritto si è dedicato con la passione che ne ha sempre contraddistinto l'appartenenza all'A.I.A.

L'idea di porre mano ad una profonda revisione della attuale pubblicazione sull'argomento, che circola ormai da diverso tempo nella nostra regione, risale a due anni fa, nel periodo in cui ricoprivo l'incarico di responsabile dei Corsi Arbitro della Sezione di Monza. Fu durante le lezioni infatti, nel momento in cui il rapporto di gara diveniva oggetto di trattazione, che mi resi conto della necessità di approntare uno strumento didattico più aggiornato, improntato ad un maggior rigore nell'impostazione complessiva e caratterizzato da una forma sintattica e grammaticale meno approssimativa.

Fin dagli albori del giuoco del calcio, si è presto raggiunta la consapevolezza del fatto che l'uniformità delle decisioni arbitrali in campo continui ad essere una chimera irraggiungibile, sulla quale molto si è detto e scritto ma, a conti fatti, relativamente poco si è potuto e si potrà ottenere, per ragioni facilmente intuibili. Meno problematico invece, dovrebbe risultare il perseguimento di un tale obiettivo nell'ambito dei comportamenti da tenere fuori dal recinto di gioco, prima e dopo la gara. In questa ottica una stesura del rapporto che sia il più possibile rispondente a criteri di chiarezza e univocità rappresenta, per evidenti motivi, una meta non solo auspicabile ma, nei fatti, relativamente conseguibile.

Lo scopo essenziale di questaguida è appunto quello di fornire agli arbitri un ausilio in tal senso. L'auspicio è che possa contribuire a ridurre al minimo la possibilità di suscitare dubbi di sorta, sia tra gli organi preposti alla valutazione del rapporto che tra gli stessi protagonisti in campo, giocatori e dirigenti, le cui infrazioni regolamentari costituiscono spesso e volentieri l'oggetto principale di trattazione all'interno delle apposite voci.

L'ulteriore fondamentale obiettivo, e non poteva essere altrimenti, è quello di venire incontro alle esigenze dei molti giovani arbitri che si cimentano per le primissime volte nella stesura del rapporto e magari, al contempo, di chiarire qualche aspetto dimenticato o trascurato anche dagli associati con maggiore anzianità di servizio.

Concludo questa premessa ringraziando per il fattivo contributo alla limatura del presente elaborato il Giudice Sportivo del Comitato Locale F.I.G.C. di Monza, Umberto Sartorelli, sottolineando come eventuali errori ed omissioni ricadano esclusivamente sotto la responsabilità dello scrivente, sicuramente pronto a ricevere il contributo di chi lo vorrà per una futura edizione riveduta e corretta della "Guida alla stesura del rapporto di gara"

Monza, Maggio 2004

AFQ FABIO MANNELLA

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I. Il rapporto di gara: cos'è e a cosa serve

Il rapporto di gara è il documento ufficiale, da compilarsi a cura dell'arbitro designato dopo lo svolgimento dell'incontro, dal quale debbono evincersi tutti gli avvenimenti, verificatisi in campo e fuori dal campo, utili alle successive determinazioni degli Organi federali competenti. Dovendo ovviamente possedere caratteristiche di uniformità, tale documento è stato predisposto secondo canoni ben precisi. Il rapporto, realizzato in duplice copia carbone, è infatti stato suddiviso in apposite voci all'interno delle quali andrà riportato ciò che si è verificato nel corso dell'incontro. Oltre all'indicazione del luogo ove si è svolta la gara e il risultato col quale si è conclusa si trascriveranno quanti e quali giocatori sono stati raggiunti da provvedimenti di carattere disciplinare, il comportamento tenuto dai dirigenti, ecc... La dettagliata spiegazione sulla compilazione di tali voci costituirà l'oggetto dei capitoli che seguiranno.

Per ciò che concerne i campionati e i tornei che si svolgono in ambito regionale e provinciale la modulistica predisposta al riguardo dai due enti preposti alla organizzazione degli stessi, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), differisce in taluni particolari. Innanzitutto per il colore, bianco per la LND e rosa per il SGS, e poi per la presenza di qualche voce aggiuntiva sul rapporto della LND anche se, nella sostanza, sono molte e più le voci che li accomunano rispetto a quelle che li differenziano.

II. Dove reperire il rapporto di gara

In base alle norme federali vigenti il rapporto di gara in bianco, la busta intestata per la spedizione nonché l'elenco da compilarsi in quadruplica copia riguardante i giocatori ammoniti, espulsi e sostituiti, dovranno obbligatoriamente essere forniti direttamente sul campo di gara dalla Società ospitante. In caso contrario occorrerà recarsi presso la Sezione il lunedì immediatamente successivo alla disputa della gara per ritirare i moduli in bianco, ricordandosi poi di segnalare all'interno del rapporto la mancata consegna di quanto dovuto da parte della Società ospitante.

III. Leggibilità e chiarezza espositiva

Il rapporto di gara, per sua natura destinato alla attenta analisi di terze persone, deve venir redatto in modo leggibile. Avvalendosi dei moduli cartacei sarebbe opportuno l'utilizzo del carattere stampatello oppure della macchina da scrivere. Utilizzando invece il modulo in formato elettronico, scaricabile presso il sito sezionale, questo genere di problema non dovrebbe porsi. L'esposizione degli accadimenti e delle circostanze verificatisi nel corso della gara dovrà uniformarsi a criteri di precisione e concisione, ponendosi come obbiettivo primario la chiarezza, al fine soprattutto di scongiurare possibili fraintendimenti da parte di chi è preposto alla lettura del rapporto. Occorrerà evitare quindi l'eccessiva lunghezza dei periodi, l'utilizzo di aggettivi o avverbi a carattere enfatico, nonché la descrizione di particolari ininfluenti.

IV. Identità dei tesserati

Indicare sempre per esteso i cognomi e i nomi dei calciatori e dirigenti che per qualsiasi ragione debbano essere riportati sul rapporto, in modo che non si possano nutrire dubbi di alcun genere sulla loro identità. Accertarsi con cura sull'esatta corrispondenza tra identità del giocatore e numero di maglia, nonché l'appartenenza del medesimo alla Società. E' rigorosamente vietato utilizzare la formula di rimando "vedi allegati" al fine di evitare la trascrizione sul rapporto dei nominativi dei dirigenti ammessi in panchina o dei giocatori sostituiti. Gli allegati a cui solitamente si fa riferimento infatti, cioè gli elenchi dei partecipanti alla gara forniti dalle società e il modulo contenente eventuali ammoniti, espulsi e sostituiti, non fanno parte integrante del rapporto di gara e non sono per ciò dotati di alcun valore giuridico.

V. Firma autografa

Apporre sempre la propria firma autografa sia sul rapporto di gara che sugli eventuali supplementi ivi allegati, in quanto la semplice indicazione dei dati personali dell'estensore non conferisce validità giuridica agli stessi. Nel caso si sappia in anticipo di non possedere una firma particolarmente leggibile, sarà buona norma farla precedere dal proprio cognome e nome scritti in stampatello.

VI. Spedizione e termini per la consegna

Rileggere il rapporto attentamente prima di richiuderlo nell'apposita busta, trattenendone sempre una copia per ogni eventualità. Esso dovrà pervenire al Giudice Sportivo entro la mattinata del mercoledì successivo alla disputa della gara. A tal fine potrà essere consegnato a mano presso la Sezione di appartenenza ogni lunedì sera oppure dovrà essere spedito tramite Posta Prioritaria entro le ore 24.00 del giorno stesso della disputa della gara, avvalendosi di una casella postale di provata efficienza.

Parte Prima

GARA, CALCIATORI, DIRIGENTI E PUBBLICO

Sez. I - INFORMAZIONI GENERALI SULLA GARA

1. Intestazione del rapporto

Tutti gli elementi identificativi riguardanti la gara dovranno essere reperiti da quanto riportato sulla designazione ricevuta. Eventuali rettifiche a tali dati (quali, ad esempio, cambiamento di sede, di orario, ecc.) disposte successivamente dai competenti Organi federali, e all'uopo regolarmente comunicate, saranno trascritte a cura dell'arbitro in sostituzione dei precedenti.

2. Società, risultato e reti segnate

2.1 Società e risultato della gara

Indicare il nominativo della Società ospitante (che risulterà essere sempre la "prima nominata") e quello della Società ospitata. Nel caso in cui la gara venga disputata in campo neutro la Società "prima nominata" risulterà essere quella ospitante, con tutto ciò che ne consegue secondo quanto stabilito dalle norme federali in vigore (obbligo di fornire i palloni, di cambiare divisa di gioco in caso di colori di maglia simili, ecc..). Per i Tornei ricreativi regolarmente autorizzati, ci si atterrà a quanto previsto dal regolamento della competizione.

Indicare il risultato sia in cifre che in lettere.

2.2 Reti segnate

Le reti vanno trascritte indicando, in ordine cronologico, il minuto di gioco nel quale sono state realizzate affiancandovi il nome della Società. Non va assolutamente indicato il numero del marcatore, né l'eventuale autorete. In caso di realizzazione di un calcio di rigore segnalarlo con una indicazione apposita

2.3 Tiri di Rigore

Nell'eventualità di effettuazione, al termine dei tempi regolamentari e, se previsti, supplementari, dei Tiri di Rigore per la determinazione della squadra vincente, indicare il punteggio risultante al termine dei tempi regolamentari o supplementari, se disputati. Si specificherà a fianco l'esito dei Tiri di Rigore.

3. Dati Cronologici

3.1 Ora di Inizio

Indicare l'ora di inizio della gara, che dovrà coincidere con l'ora stabilita dagli organi federali competenti quale risulta essere presente sulla designazione. In caso di ritardo occorrerà indicarne la causa. Ad esempio la presentazione degli elenchi da parte di una o entrambe le Società oltre i termini previsti, la mancata presentazione in orario di una delle due Squadre, il ritardato arrivo dell'Arbitro per i motivi più vari, il protrarsi dell'incontro precedente svoltosi nello stesso terreno di gioco, ecc... Le motivazioni vanno trascritte nello spazio sottostante la voce "Eventuali incidenti"

3.2 Ora della fine

Controllare gli orari indicati, verificando che il periodo compreso tra l'ora di inizio e l'ora della fine della gara corrisponda alla somma dei tempi e dell'intervallo previsti.

3.3 Minuti neutralizzati

Motivare brevemente negli appositi spazi (solo per il rapporto LND) eventuali minuti di recupero (c.d. "Minuti neutralizzati") concessi alla fine dei due tempi di gioco. Ad esempio: infortuni vari, perdite di tempo con fini ostruzionistici da parte di calciatori, sostituzioni, ecc.

4. Sospensione della gara

Segnalare alla voce "Eventuali incidenti", nel caso di rapporto SGS, o nell'apposito riquadro, se trattasi di rapporto LND, il minuto della gara dal quale ha avuto inizio una eventuale sospensione della stessa, indicandone altresì la durata in caso di sospensione temporanea e adducendone le motivazioni .

In caso di sospensione definitiva della gara per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco, incidenti, ecc... il rapporto dovrà essere comunque compilato in tutte le sue parti, eccezion fatta per le voci riguardanti il risultato della gara che dovranno essere lasciate in bianco. Andranno quindi riportati eventuali provvedimenti disciplinari, sostituzioni, comportamento del pubblico, dei dirigenti, ecc.

5. Gara non disputata

Nel caso in cui la gara non fosse stata disputata (ad esempio per impraticabilità del terreno di gioco, per mancata presentazione di una o entrambe le squadre entro i perentori termini previsti, ecc) indicarne i motivi nell'apposito riquadro per quanto riguarda i rapporti LND o alla voce "Eventuali Incidenti" per i rapporti SGS, barrando gli spazi inerenti orari e reti segnate. Nell'eventualità in cui i vari agenti atmosferici (neve, pioggia,

vento, nebbia, ecc) abbiano reso impraticabile il terreno di gioco occorrerà comunque compilare il rapporto di gara in ogni sua parte compatibile col mancato inizio dell'incontro.

6. Gara continuata "pro forma"

Nel momento in cui si verificano incidenti di particolare gravità provocati dal pubblico o dai calciatori, ritenuti dal direttore di gara potenzialmente pregiudizievoli della propria incolumità fisica o di quella dei tesserati presenti in campo, è data facoltà di proseguire la gara "pro forma". In tal caso l'arbitro considererà sospeso l'incontro pur continuando a far svolgere la gara allo scopo di evitare conseguenze più pesanti. Sarà d'obbligo descrivere con assoluta dovizia di particolari tutti gli accadimenti al riguardo alla voce "Eventuali incidenti".

Sez. II - IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI, TECNICI E DIRIGENTI

7. Elenchi dei tesserati ammessi entro il recinto di gioco (c.d. "Distinte")

Le Società hanno l'obbligo di presentare all'arbitro, prima del calcio d'inizio e comunque entro il termine pari alla durata di un tempo di gara, gli elenchi in duplice copia dei calciatori che prenderanno parte all'incontro, ove saranno indicati, contraddistinti da un numero univoco di maglia, coloro che scenderanno immediatamente in campo insieme alle eventuali riserve (fino ad un massimo di 7). Dovranno inoltre essere trascritti i nominativi dei dirigenti e degli assistenti di parte, ove previsti.

8. Numero dei calciatori e calciatori di riserva

Durante lo svolgimento della gara, nel caso in cui una Società stia partecipando con un numero di calciatori inferiore ad undici e non minore di sette, si potrà reintegrare tale numero fino a raggiungere l'undici previsto dal Regolamento utilizzando i calciatori ritardatari (anche se non iscritti in elenco). Costoro avranno diritto di prendere parte al gioco in ogni momento della gara previo assenso e identificazione da parte dell'Arbitro. E' esclusa tale possibilità nell'eventualità in cui un numero di calciatori inferiore ad undici risulti essere conseguenza di provvedimenti disciplinari. I calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara purché già iscritti nell'elenco prima della stessa, previa identificazione. I calciatori di riserva non partecipanti al gioco ricadono sotto la giurisdizione del direttore di gara esclusivamente per ciò che concerne l'ambito disciplinare. Nessun provvedimento tecnico potrà essere assunto in conseguenza di comportamenti non regolamentari tenuti dai calciatori in questione.

9. Dirigenti e tecnici ammessi in panchina

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore Giovanile e Scolastico, oltre ai calciatori di riserva, è consentito a ciascuna delle due società l'ingresso nel recinto di gioco, purché iscritti sul retro della "tessera impersonale" valida per la stagione in corso, di: un dirigente accompagnatore ufficiale; un allenatore ed un massaggiatore. Quest'ultima figura può essere sostituita da altro dirigente. Le persone citate dovranno essere identificate preventivamente attraverso un documento personale di riconoscimento. E' altresì consentito l'ingresso di un Medico purché munito di un documento che attesti la sua identità personale e l'attività professionale svolta (tessera comprovante l'iscrizione all'Ordine dei Medici).

10. Controllo degli elenchi

Dopo il ricevimento degli elenchi occorrerà procedere al controllo della completezza dei dati ivi inclusi, curando in modo particolare l'esatta corrispondenza tra nominativo, data di nascita ed estremi dei documenti di riconoscimento.

Controllare inoltre la presenza della firma in calce agli elenchi dei Dirigenti accompagnatori. In caso questi ultimi non fossero disponibili, assenti, mancanti della tessera impersonale o non presenti su tale tessera, la firma verrà apposta dal Capitano della squadra.

L'eventualità appena richiamata è l'unica ove sia prevista la firma del Capitano. Non richiedere mai che quest'ultimo o il vice Capitano appongano le proprie firme in una qualsiasi parte dell'elenco. Non è previsto dal Regolamento né dalle Norme Federali. E' necessaria la sola firma del Dirigente accompagnatore, che in tal modo assume ogni responsabilità inerente la veridicità dei dati contenuti nell'elenco.

L'arbitro non dovrà fornire pareri o delucidazioni ai Dirigenti che ne facciano richiesta, in ordine alle condizioni di regolarità della posizione dei partecipanti alla gara o al numero di sostituzioni previste per il tipo di campionato o torneo cui l'incontro afferisce. I Compiti del direttore di gara sono limitati ad un mero controllo formale.

Dopo aver controfirmato gli Elenchi trattenere gli originali, che andranno allegati al rapporto. Prima dell'inizio della gara occorrerà consegnare le copie ai Dirigenti delle società, dopo averle scambiate, all'atto dell'identificazione dei calciatori

11. Impraticabilità del terreno di gioco

In questa specifica evenienza occorrerà procedere con l'appello e la susseguente identificazione dei giocatori e dei dirigenti, unicamente nel caso in cui l'impraticabilità del terreno di gioco abbia la ragionevole possibilità di

venir meno (es. nebbia) entro limiti di tempo altrettanto ragionevoli, pur se affidati nella loro determinazione alla discrezionalità dell'arbitro.

Nel caso in cui, al contrario, l'impraticabilità risulti irrimediabile fin dall'arrivo dell'arbitro sul campo di gioco, questi si limiterà ad identificare i due capitani, anche senza divisa di gioco, riportandone gli estremi nel rapporto alla voce "Eventuali incidenti". Comunicherà quindi la decisione di non dare inizio alla gara e di conseguenza, non si procederà all'identificazione degli altri calciatori. Sul rapporto si menzionerà la circostanza, tenendo presente che le norme federali prevedono in tal caso la possibilità di non ritirare gli elenchi identificativi dei tesserati ammessi nel recinto di gioco in quanto le società potrebbero non averli ancora preparati.

Sez. III - SOSTITUZIONI

12. Sostituzioni e minuto di gioco

Trascrivere negli appositi spazi, il minuto, il numero e i nominativi dei giocatori uscenti e subentranti. Nel caso in cui le sostituzioni effettuate risultino in numero superiore a quanto previsto dalle voci apposite, utilizzare altri spazi in bianco all'interno del rapporto facendovi riferimento con chiari simboli di rimando quali asterischi o frecce. Fare particolare attenzione nella indicazione esatta del minuto di gioco nel quale la sostituzione è avvenuta. Ciò al fine di evitare che nelle voci relative agli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di giocatori sostituiti o subentranti per fatti di gioco, ricorrano incoerenze temporali che potrebbero far apparire tali provvedimenti comminati a calciatori colpevoli non presenti sul terreno di gioco....

13. Numero di sostituzioni consentite

Il numero massimo di calciatori sostituibili nel corso della gara è determinato dal regolamento della competizione (Campionato o Torneo ricreativo). La conoscenza di tale numero non risulta essere obbligatoria da parte del direttore di gara, il quale dovrà, in conseguenza, astenersi dal fornire indicazioni in merito nel caso in cui fossero richieste dai dirigenti delle Società. Ricorre in capo soltanto a costoro infatti, l'obbligo di conoscere tutte le normative attinenti alla organizzazione dei Campionati o Tornei, emanate dagli organismi federali competenti. Un comportamento contrario dell'arbitro, che ad es. si facesse carico di mettere in guardia i dirigenti in panchina che si accingessero ad effettuare una sostituzione in sovrannumero, costituirebbe un obiettivo svantaggio per la società avversaria. I dirigenti di tale Società infatti, possiedono l'ovvia facoltà di poter ricorrere presso i competenti organi di giustizia sportiva al fine di ottenere la vittoria a tavolino, in conseguenza della violazione delle disposizioni attinenti il numero massimo di sostituzioni .

Sez. IV - ORDINE PUBBLICO E COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI

14. Misure d'ordine adottate dalla Società

La vigilanza sulle opportune condizioni entro le quali gara dovrà svolgersi, è di competenza dei Dirigenti della Società ospitante, pur se taluni doveri al riguardo incombono anche sui Dirigenti della società Ospitata. Nella stragrande maggioranza dei casi basterà indicare per l'appunto *"svolte dai dirigenti presenti sul campo"*.

Nel caso in cui si verificassero eventi fuori dall'ordinario o incidenti di una certa gravità i cui effetti avrebbero arrecato un minor danno in presenza delle Forze dell'Ordine, segnalare l'assenza e l'impegno (o il mancato impegno) profuso dai Dirigenti di entrambe le società nel ristabilire l'ordine. Nell'eventualità, al contrario, in cui gli esponenti delle Forze dell'Ordine fossero presenti, segnalarne il Corpo di appartenenza (Carabinieri, Agenti di Polizia di Stato o di Polizia Locale) e il numero.

15. Comportamento e doveri dei Dirigenti

Primario dovere dei Dirigenti di entrambe le compagini presenti sul terreno di gioco, oltre a quello istituzionale di rappresentanza della Società, risulta essere, secondo le Norme Federali, quello di assistere l'arbitro in termini di mantenimento del suo prestigio, della sua autorità e della sua incolumità fisica. Il loro comportamento sarà quindi valutato come *"normale"* quando porranno in essere tutto quanto è richiesto dalla normale diligenza affinché l'arbitro possa attivamente esercitare la propria funzione. Si useranno i termini *"fattivo"*, *"molto collaborativo"*, *"particolarmente apprezzabile"* e consimili quando il loro personale intervento avrà scongiurato un sicuro pericolo per l'incolumità del direttore di gara. Al contrario occorrerà precisare dettagliatamente le eventuali manchevolezze riscontrate nel loro comportamento in occasione di incidenti.

16. Allontanamento

Riportare gli eventuali allontanamenti dal recinto di gioco decretati nei confronti di dirigenti, tecnici, medici, massaggiatori e assistenti di parte, precisando il minuto e il tempo nel quale la sanzione è stata comminata, nonché le loro generalità e la motivazione alla base del provvedimento disciplinare.

16.1 Esempi di motivazioni

- Allontanato dal recinto di gioco il Dirigente della Società, Sig., in quanto dopo una mia decisione tecnica presa a sfavore della propria squadra (precisare quale), si alzava dalla panchina urlandomi un epiteto ingiurioso “.....” (precisare il/i termine/i utilizzati)
- Allontanato dal recinto di gioco il massaggiatore della Società, Sig. per aver proferito le seguenti frasi offensive nei confronti di alcuni spettatori che lo stavano a loro volta insultando: “.....” (precisare il/i termine/i utilizzati)
- Allontanato dal recinto di gioco il Dirigente della Società, Sig., per aver solidarizzato con un proprio calciatore (indicare quale) espulso per *condotta violenta / condotta gravemente sleale / comportamento ingiurioso ecc* nei confronti di un avversario, esprimendosi nei seguenti termini: “..... ”(precisare il/i termine/i utilizzati)

Sez. V - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

17. Manifestazioni di intemperanza generica

17.1 Intemperanze verbali ed esposizione di scritte non consentite

In caso di manifestazioni di intemperanza verbale quali insulti, urla ingiuriose, minacce nonché altri gesti tendenti inequivocabilmente ad arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della gara (come ad es. l'emissione di suoni prolungati tramite vari strumenti quali trombe, fischietti tamburi ecc) debbono essere segnalati indicando il minuto o comunque il momento nel quale tali manifestazioni hanno avuto inizio. Si indicherà altresì la durata, il numero degli spettatori che si sono resi protagonisti delle manifestazioni di cui trattasi e la Società della quale sono stati individuati come sostenitori. Precisare sempre, riportandoli con una certa esattezza, i termini utilizzati per proferire minacce ed insulti, riportando anche la descrizione di eventuali gesti triviali o minacciosi. Riferire sulla eventuale esposizione di striscioni recanti scritte offensive, antisportive, a sfondo razzista o comunque discriminatorio

17.2 Durata

Si raccomanda una certa precisione nell'indicare la durata delle manifestazioni di cui sopra, poiché tale dato consentirà al Giudice Sportivo di graduare le eventuali ammende pecuniarie a carico della società i cui sostenitori si siano resi responsabili di tali atti o gesti. Indicazioni quali “dal primo all'ultimo minuto” appaiono quindi assolutamente fuori luogo, in quanto il caso di manifestazioni offensive o minacciose che durino per tutto il periodo di gioco sono da considerarsi estremamente improbabili...

18. Lancio di oggetti, sputi o materiale esplosivo

18.1 Generalità

In caso di lanci, all'interno del recinto di gioco, di materiale di qualunque genere oppure di sputi, occorrerà indicare il minuto da cui hanno avuto inizio, l'intervallo temporale entro cui si sono verificati, le dimensioni degli oggetti, il luogo di caduta e l'eventuale bersaglio (calciatore, tesserati presenti in panchina, ufficiali di gara) a cui erano presumibilmente destinati. Segnalare inoltre se tali lanci siano stati preceduti, accompagnati o seguiti da intemperanze di altro genere quali insulti, minacce, cori irraguardosi..ecc . nonché la Società alla quale facevano riferimento i sostenitori che se ne sono resi protagonisti. Nell'eventualità di lanci di oggetti di carattere esplosivo (petardi, bengala, mortaretti ecc..), indicare il luogo e la consistenza della detonazione

18.2 Eventuali conseguenze sulle persone

Nel caso in cui oggetti di qualunque genere fossero venuti a contatto con persone, tesserati e non, presenti all'interno del recinto di gioco occorrerà precisare le conseguenze avutesi, descrivendo dettagliatamente la provenienza del corpo estraneo e quanto risulta visibile sulle parti del corpo delle persone coinvolte. Astenersi in ogni caso dal formulare diagnosi di carattere medico.

19. Invasione di campo

19.1 Tentativi di invasione

In caso di tentativi di invasione occorre indicare il momento o i momenti nei quali questi ultimi si sono verificati, la loro durata nonché la loro effettiva consistenza in termini di numero di persone coinvolte e di grado di pericolosità. Indicare altresì quale tipo di comportamento sia stato tenuto dai dirigenti, dagli altri tesserati e dagli addetti all'ordine pubblico eventualmente presenti. E' importante non confondere assolutamente tra i tentativi di invasione di campo veri e propri ed eventi sostanzialmente differenti quale potrebbe essere l'arrampicarsi sulla rete di protezione al fine di esternare platealmente dissenso o dare maggior risalto agli insulti o per posizionarsi meglio al fine di lanciare oggetti, sputare... ecc.

19.2 Invasione vera e propria

In caso inequivocabile di invasione di campo occorre riportare con assoluta precisione tutto ciò che si è svolto sotto gli occhi dell'arbitro. Si comincerà con l'indicare l'esatto momento temporale nel quale l'invasione ha preso avvio; se ci sono state avvisaglie di qualche genere (tentativi di superare le reti di recinzione, lanci di

oggetti o sputi, manifestazioni di intemperanza, ecc.); il settore del pubblico dal quale provenivano gli spettatori, il loro numero approssimativo e la Società della quale presumibilmente erano sostenitori; le zone del recinto di gioco e, eventualmente, del terreno di gioco, raggiunte dagli spettatori con particolare riguardo alla distanza intercorrente con gli ufficiali di gara; Occorre prestare la massima attenzione alla dinamica con la quale una eventuale invasione si è svolta. Ad esempio, la semplice corsa verso la posizione in cui si trovava l'arbitro di una o più persone con il solo intento di manifestare dissenso o proferire ingiurie non deve essere tacciata come tentativo di aggressione, a meno che non sia supportata da elementi obbiettivi quali ad esempio la presenza di un'arma impropria (bastoni, ombrelli, ecc.) tra le mani dei facinorosi, magari brandita allo scopo. Bisognerà inoltre distinguere tra invasioni a scopo esibizionistico o gioiose e quelle che si prefigurano come reali minacce alle persone legittimamente presenti entro il recinto di gioco.

19.3 Invasione con violenza

Nel caso l'invasione abbia avuto risvolti violenti, tramite aggressioni o minacce a danno di chiunque presente entro il recinto di gioco, occorrerà indicare il numero di persone coinvolte precisando altresì, per quanto possibile, il numero degli aggressori, l'identità delle persone che hanno subito maltrattamenti e le relative conseguenze fisiche. In caso di ferite, riportare esclusivamente ciò che è risultato visibile al momento in cui lo si è constatato, astenendosi dal fornire giudizi di carattere medico.

19.4 Comportamento dei tesserati

Indicare quale tipo di comportamento sia stato tenuto nell'occasione dai dirigenti, dagli altri tesserati e dagli addetti all'ordine pubblico eventualmente presenti. Verificare inoltre, quando possibile, la situazione generale al termine dell'invasione, controllando in particolare gli eventuali danni subiti dall'impianto di gioco. Nel caso in cui invece taluni calciatori partecipino alla rissa, passando a vie di fatto tra loro, occorrerà intervenire non appena la situazione sarà tornata alla normalità, provvedendo a sanzionare i colpevoli disciplinarmente.

19.5 Aggressione contro gli ufficiali di gara

Si tenga presente che in caso di aggressione al direttore di gara o ad uno o entrambi gli assistenti ufficiali, perpetrata da chiunque (tesserati o meno), **la gara dovrà essere sospesa senza indugio**. Per ulteriori precisazioni al riguardo si veda il § 30,

Sez. VI - EVENTUALI INCIDENTI

20. Generalità ed esempi di possibili segnalazioni

Tutti gli accadimenti che esulino dall'ordinario svolgimento della gara e che non trovino riscontro in una precisa collocazione all'interno delle singole voci del Rapporto, debbono essere evidenziati in questa sede. In particolare:

- Le cause che hanno originato una sospensione o un rinvio della gara (solo per il rapporto SGS)
- La mancata utilizzazione degli appositi cartelli numerati da utilizzarsi per la sostituzione dei giocatori;
- La mancata utilizzazione della tuta sociale da parte dei dirigenti con funzioni di Assistente di Parte;
- I motivi che hanno eventualmente ritardato il calcio d'inizio;
- Le motivazioni che hanno indotto a proseguire la gara "pro forma" allo scopo di evitare più gravi incidenti;
- La dinamica e le conseguenze riguardanti eventuali infortuni verificatisi nel corso della gara. In questi casi occorrerà indicare con precisione il nominativo dell'infortunato, la natura dell'infortunio riportato (entro gli ovvi limiti della possibilità di accertarla), il minuto nel quale il/i giocatore/i ha/hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco, ed ogni altra notizia raccolta tramite i dirigenti (es. eventuale trasporto in Ospedale).
- La descrizione dettagliata di eventuali comportamenti offensivi, irrispettosi, minacciosi e violenti tenuti da qualunque tesserato prima o dopo il fischio di chiusura della gara e durante il periodo entro il quale l'arbitro si trovava nei paraggi del campo di gioco, con la eventuale conseguente inibizione del colpevole (si veda anche il § 22)
- I motivi che hanno portato l'arbitro a invertire la posizione degli assistenti ufficiali a seguito di eventi che, a suo giudizio, non hanno consentito ad uno di questi ultimi di svolgere il proprio compito con la necessaria serenità.
- Eventuali richieste, non consentite dai regolamenti federali in vigore, con le quali i dirigenti abbiano invitato l'arbitro a soprassedere dal trascrivere sul rapporto di gara i nominativi di propri calciatori ammoniti o espulsi o dal segnalare eventi accaduti prima, durante e dopo la gara, che presumibilmente darebbero luogo a sanzioni disciplinari o pecuniarie nei confronti della società.
- Atti, fatti o comportamenti tenuti da chicchessia che, presumibilmente, abbiano avuto attinenza con la gara appena diretta e verificatisi dopo aver lasciato definitivamente il campo di gioco durante il tragitto verso il proprio domicilio.
- Eventuali danneggiamenti agli effetti personali o alla propria autovettura. Si ricorda a quest'ultimo proposito l'importanza di seguire l'apposita procedura che prevede la compilazione del modulo di consegna dell'auto al dirigente della squadra ospitante, al fine di far custodire la stessa in luogo sicuro e poter usufruire, in caso di danni, della copertura assicurativa. (si veda anche il § 44)

Figura 2 : esempio di Rapporto LND compilato nella sua prima parte

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI	COMITATO REGIONALE LOMBARDIA								
Campionato: <u>2° Categoria</u> Girone: <u>B</u>									
Rapporto dell'Arbitro Sig. <u>Ezio Motta</u> Sez. di <u>Monza</u>									
Gara <u>AC ARCORE- AC BIASSONO</u> del <u>14/04/2004</u> ore <u>14.30</u>									
disputata a <u>Arcore (MI)</u> campo <u>Comunale – Viale Monte Rosa</u>									
RISULTATO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <u>A.C. Arcore</u> reti <u>1 (uno)</u> <small>(Società Ospitante)</small> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Non iniziata per _____ _____ _____ </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <u>A.C. Biassono</u> reti <u>1 (uno)</u> <small>(Società Ospitata)</small> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Sospesa al ____ del ____ tempo per: _____ _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> reti segnate (indicare società e minuto di gioco) </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> I.Tempo <u>16° Arcore</u> </td> <td style="padding: 5px;"> II.Tempo <u>22° Biassono (rig.)</u> </td> </tr> </table>	<u>A.C. Arcore</u> reti <u>1 (uno)</u> <small>(Società Ospitante)</small>	Non iniziata per _____ _____ _____	<u>A.C. Biassono</u> reti <u>1 (uno)</u> <small>(Società Ospitata)</small>	Sospesa al ____ del ____ tempo per: _____ _____	reti segnate (indicare società e minuto di gioco)		I.Tempo <u>16° Arcore</u>	II.Tempo <u>22° Biassono (rig.)</u>
<u>A.C. Arcore</u> reti <u>1 (uno)</u> <small>(Società Ospitante)</small>	Non iniziata per _____ _____ _____								
<u>A.C. Biassono</u> reti <u>1 (uno)</u> <small>(Società Ospitata)</small>	Sospesa al ____ del ____ tempo per: _____ _____								
reti segnate (indicare società e minuto di gioco)									
I.Tempo <u>16° Arcore</u>	II.Tempo <u>22° Biassono (rig.)</u>								
Ora di inizio: <u>14.30</u>									
Durata del riposo: <u>13'</u>									
Ora della fine: <u>16.18</u>									
Minuti neutralizzati									
nel 1° t <u>2'</u> min. per _____ <i>Infortuni vari</i>									
nel 2° t <u>3'</u> min. per _____ <i>Infortuni vari, sostituzioni</i>									
EVENTUALI VARIAZIONI NELLE FORMAZIONI DELLE SQUADRE									
Società Ospitante	Società Ospitata								
al <u>25°</u> del <u>2°</u> t. esce n. <u>7 Romeo Andrea</u> entra n. <u>15 Mantoni Giacomo</u>	al <u>32°</u> del <u>2°</u> t. esce n. <u>2 Brambilla Andrea</u> entra n. <u>13 Ravasi Riccardo</u>								
al <u>36°</u> del <u>2°</u> t. esce n. <u>8 Radaelli Giancarlo</u> entra n. <u>14 Monti Mario</u>	al <u>39°</u> del <u>2°</u> t. esce n. <u>7 Mazzei Gennaro</u> entra n. <u>16 Polito Ivan</u>								
al <u>43°</u> del <u>2°</u> t. esce n. <u>11 Mazzini Alfonso</u> entra n. <u>16 Marconi Giovanni</u>	al <u>41°</u> del <u>2°</u> t. esce n. <u>11 Ferri Giovanni</u> entra n. <u>15 Cerliani Tommaso</u>								
NOME DELLE PERSONE AMMESSE SUL TERRENO DI GIUOCO									
Società <u>AC ARCORE</u> Dirigente respons. Sig. <u>Viganò Giovanni</u> Medico Sig. _____ Allenatore Sig. <u>Motta Silvio</u> Massaggiatore Sig. <u>Brambilla Ernesto</u>	Società <u>AC BIASSONO</u> Dirigente respons. Sig. <u>Cazzaniga Andrea</u> Medico Sig. _____ Allenatore Sig. <u>Redaelli Simone</u> Massaggiatore Sig. <u>Villa Roberto</u>								
Misure d'ordine prese dalla Società <u>Svolte dai dirigenti presenti sul campo</u>									
Comportamento dei dirigenti <u>Al 17° del ST allontanato il sig. Giovanni Viganò, Dirigente della soc AC Arcore in quanto, dopo la mia decisione di assegnare un calcio di rigore alla squadra avversaria, si alzava dalla panchina urlandomi: "Arbitro, sei un imbecille! Mettiti gli occhiali!!".</u>									
Comportamento del pubblico, eventuali incidenti <u>Nel corso del 2° tempo, a partire dal 10° minuto, uno spettatore da me inequivocabilmente identificato come sostenitore della società AC Arcore, ha continuato a proferire insulti e minacce verso la mia persona usando termini quali "infame", "bastardo", "da qui non esci vivo!". La cosa si è ripetuta ogni qualvolta ho assunto decisioni tecniche o disciplinari nei confronti dei giocatori dell'AC Arcore, fino al termine della gara.</u>									

Ezio Motta
L'arbitro

Figura 3 : esempio di elenco dei tesserati ammessi entro il recinto di gioco



F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

LOGO SOCIETA'

Società **AC ARCORE**

Colori sociali **ROSSO -BLU**

Elenco dei giocatori partecipanti alla gara: **AC ARCORE –AC BIASSONO**

Categoria **SECONDA CATEGORIA** Da disputare il **14/04/2004** a **ARCORE (MI)**

N° del ruolo	ANNO di nascita	Cognome e Nome	Capitano e Vicecap.	N° TESSERA F.I.G.C.	Documenti ufficiali d'identità dei giocatori non ancora provvisti di tessera F.I.G.C. valida per l'annata
1	1980	MONTANARI MARCO		24568	
2	1981	RICCIARDI FABIO			CI AB123456789
3	1980	ROSSI RICCARDO		67980	
4	1979	PEREGO IVAN			PAT MI123456789
5	1982	TERZI MASSIMO		45783	
6	1978	RENZI CESARE	VC		CI AC123456789
7	1977	ROMEO ANDREA			CI AD123456789
8	1979	RADAELLI GIANCARLO	C	21345	
9	1980	RIVA ALDO			CI AE123456789
10	1981	MONTALTO ENEA			CI AF123456789
11	1982	MAZZINI ALFONSO		86123	
12	1983	FANTONI GABRIELE			PAT MI123456789
13	1984	GOLGI STEFANO			CI AG123456789
14	1985	MONTI MARIO			CI AH123456789
15	1984	MANTONI GIACOMO		20578	
16	1982	MARCONI GIOVANNI			PAT MI123456789
17	1983	SIRONI FULVIO		98753	
18	1983	CAZZANIGA GIORGIO			CI AR123456789
Assistente di Società		FAZZINI ENRICO			CI AN123456789

Dirigente accompagnatore ufficiale della Squadra Sig. **VIGANO' GIOVANNI**

Suo documento di identità **CI AE123456789**

Tessera Impersonale F.i.G.C. **98765**

Medico sociale Dott.

Doc. Personale

Massaggiatore Sig **MOTTA SILVIO**

Doc. Personale **C.I. AB123456789**

Tecnico Sig. **BRAMBILLA ERNESTO**

Doc. Personale **C.I. AG123456789**

Tecnico Sig.

Doc. Personale

L'ARBITRO
Ezio Motta

IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE
Giovanni Viganò

Parte Seconda

RESOCONTO DISCIPLINARE DELLA GARA

Sez. I - REGOLE DEL GIUOCO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

21. Considerazioni generali

Come è noto il Regolamento del Giuoco prevede che al direttore di gara, cui spetta la vigilanza sul rispetto delle regole, sia affidato il potere di sanzionare le infrazioni commesse da calciatori, tecnici e dirigenti tramite provvedimenti di ordine tecnico e/o disciplinare. Ricordiamo anche in questa sede che le sanzioni di carattere tecnico si applicano solo in caso di infrazioni commesse dai calciatori partecipanti alla gara, avvenute entro le linee perimetrali e a condizione che il pallone sia da considerarsi, secondo i dettami della regola 9, "in gioco". I provvedimenti di carattere disciplinare possono invece essere assunti nei confronti di tutti i tesserati presenti entro il recinto di gioco, a prescindere dal fatto che il pallone sia considerato o meno "in gioco". Tralasciando le figure dirigenziali, già trattate in altra parte della presente guida, dobbiamo porre la nostra attenzione sul come trascrivere correttamente fatti e circostanze ritenute dall'arbitro meritevoli di un proprio intervento a carattere disciplinare per atti compiuti dai calciatori, sia partecipanti effettivamente alla gara sia posizionati in panchina. I provvedimenti assumibili, e che andranno perciò compiutamente segnalati, sono l'inibizione, l'ammonizione e l'espulsione dal terreno di gioco. Richiami o ammonizioni verbali, non previsti esplicitamente dal Regolamento, ma spesso utilmente posti in essere a scopo preventivo, non troveranno invece alcuna menzione all'interno del rapporto di gara

Sez. II - INIBIZIONE

22. Generalità

I calciatori che si siano resi responsabili di un comportamento punibile col provvedimento dell'espulsione prima del calcio d'inizio, limitatamente a casi relativi ad una "condotta violenta o ingiuriosa", dovranno ritenersi inibiti a prendere parte alla gara e le circostanze dell'inibizione, insieme alle generalità del giocatore, dovranno essere riportate all'interno della voce "Eventuali incidenti". Analogamente un calciatore che si sia reso colpevole di un tale comportamento dopo la fine dell'incontro dovrà essere segnalato, insieme alla descrizione dell'illecito commesso, all'interno di tale ultima voce.

Nel caso in cui il provvedimento dell'inibizione sia stata notificato ad uno dei giocatori destinati a prendere parte alla gara in qualità di titolare, sarà possibile per la Società di appartenenza procedere alla sua sostituzione con uno dei giocatori di riserva. Al contrario nel caso in cui l'inibizione abbia avuto quale destinatario uno di questi ultimi, la Società non potrà reintegrare il colpevole con un ulteriore calciatore.

Sez. III - AMMONIZIONI

23. Indicazioni di carattere generale

I calciatori che si siano resi responsabili di atti, falli o gesti contrari allo spirito del gioco o di taluni comportamenti non regolamentari nei confronti degli ufficiali di gara, dovranno essere sanzionati con l'ammonizione per "*comportamento antisportivo*". Tale dizione ha soppiantato da qualche anno la più consolidata "*condotta scorretta*", da considerarsi obsoleta e dunque non più utilizzabile al fine di descrivere le varie situazioni che comportino la sanzione di cui trattasi.

Dopo aver indicato Cognome e Nome, Società di appartenenza e n° di maglia del calciatore occorrerà motivare il provvedimento disciplinare, tenendo presente che andrà trascritto soltanto ciò che è avvenuto sotto il diretto controllo del direttore di gara. Nella descrizione dell'atto contrario alle Regole del Gioco è raccomandabile utilizzare un certo equilibrio tra la sintesi e l'esautività. Non bisognerà quindi limitarsi alla semplice dizione del tipo "*Ammonito poiché si rendeva colpevole di un comportamento antisportivo*" o "*ostruzionistico*" ma bisognerà specificare il tipo di atto compiuto. Per esempio si scriverà "*In occasione di un calcio di punizione assegnato agli avversari, si poneva di fronte al pallone non rispettando la distanza prescritta*"

Precisare se, in caso di manifestazioni protesta individuali o collettive, siano seguite intemperanze da parte del pubblico nei confronti degli ufficiali di gara, specificandone modi e intensità. Descrivere inoltre il comportamento dei capitani.....

Nei paragrafi che seguiranno riporteremo, a titolo esemplificativo e suddivisi per comodità in tre categorie (*generici, a scopo ostruzionistico e manifestazioni di dissenso*) i comportamenti antisportivi sanzionabili con l'ammonizione

24. Comportamenti antisportivi generici

- ◆ Abbandonare il terreno di giuoco, entrarvi o rientrarvi senza il preventivo assenso dell'arbitro
- ◆ Compiere deliberatamente qualsiasi manovra tesa ad aggirare i divieti imposti dal Regolamento.
- ◆ Intervenire fallosamente in ritardo o da tergo su un avversario avendo la possibilità di giocare il pallone o commettere intenzionalmente un fallo non violento (Es. toccare il pallone con un braccio) al fine di interrompere lo sviluppo di una importante azione di gioco
- ◆ Compiere qualsiasi atto simulatorio allo scopo di ingannare l'arbitro.
- ◆ Trasgredire ripetutamente le Regole del Giuoco
- ◆ Appoggiarsi su un compagno per saltare più in alto allo scopo di raggiungere il pallone
- ◆ Rendersi colpevoli, dopo la segnatura di una rete, di gesti aventi natura provocatoria, ovvero tendenti a sbeffeggiare gli avversari o i sostenitori di questi ultimi
- ◆ Nel ruolo di calciatore di riserva, entrare nel terreno di gioco in sostituzione di un compagno senza il preventivo assenso dell'arbitro
- ◆ Disturbare gli avversari con parole o gesti.

24.1 Esempi di motivazioni

- per aver colpito intenzionalmente il pallone con la mano allo scopo di impedire una rete avversaria, senza riuscirvi;
- per aver interrotto con un fallo di mano un'azione di gioco avversaria di rilievo
- per aver cercato di eludere la norma sul retropassaggio al proprio portiere, alzandosi il pallone *sul / la ginocchio / testa / petto* e passandolo poi al portiere stesso
- per aver sgambettato in chiaro ritardo un avversario in possesso del pallone;
- per essere intervenuto fallosamente da tergo su un avversario avendo la possibilità di giocare il pallone
- per essere intervenuto fallosamente in ritardo *sul / la gamba / caviglia / piede* di un avversario
- per aver trattenuto un avversario per la maglia interrompendo lo sviluppo di una importante azione di gioco
- per aver simulato il gesto di colpire con un *calcio / pugno / schiaffo* un avversario
- per aver simulato di aver subito un fallo (indicare la zona del terreno di gioco ove si trovava il giocatore)
- per aver *abbandonato / essere entrato o rientrato* sul terreno di gioco senza il mio assenso
- per aver tentato di ingannare un avversario chiamandogli il pallone
- per aver disturbato con grida e / o gesti (specificare) il gioco / l'effettuazione di una ripresa di gioco degli / da parte degli avversari
- per essersi appoggiato con le braccia sulle spalle di un compagno al fine di saltare più in alto per deviare il pallone
- per essersi aggrappato alla sbarra trasversale della *propria porta / porta avversaria*
- per aver *tentato di segnare / segnato* una rete colpendo il pallone con un braccio

25. Comportamenti antisportivi a scopo ostruzionistico

- ◆ Impedire o ritardare la ripresa del gioco
- ◆ Non rispettare la distanza prescritta in occasione di calci d'angolo o calci di punizione
- ◆ Porsi sopra al pallone per impedire che gli avversari possano giocarlo
- ◆ Compiere deliberatamente manovre ostruzionistiche, con il pallone non in giuoco, finalizzate alla perdita di tempo

25.1 Esempi di motivazioni

- per essersi posto immediatamente davanti al pallone, dopo un'interruzione di gioco, allo scopo di impedire la rapida ripresa del gioco stesso da parte degli avversari
- per non essersi posto alla distanza prescritta in occasione di un calcio di punizione avversario
- per essere avanzato anzitempo verso il pallone dalla barriera della quale faceva parte, impedendo la regolare esecuzione di un calcio di punizione
- per aver allontanato il pallone dopo una interruzione di gioco, allo scopo di ritardare la ripresa dello stesso da parte degli avversari
- per aver trattenuto tra le mani il pallone dopo aver commesso un fallo, allo scopo di impedire agli avversari di riprendere rapidamente il gioco
- per aver *trattenuto tra le mani / calciato lontano* il pallone dopo aver *subito / segnato* una rete allo scopo di ritardare l'effettuazione della ripresa del gioco

26. Proteste e manifestazioni di dissenso

- ◆ Manifestare la propria disapprovazione alle decisioni dell'arbitro con parole o gesti.

26.1 Esempi di motivazioni

- per aver esternato con parole e/o a gesti (specificare se a distanza e/o a gran voce), la sua disapprovazione nei riguardi della mia decisione di *concedere / non concedere un calcio di punizione / di*

rigore / rimessa dalla linea laterale ecc a favore degli avversari / a loro favore. (Riportare con precisione i termini o i gesti utilizzati dal colpevole)

- per aver allontanato intenzionalmente il pallone dal punto in cui doveva venire battuto un calcio di punizione, in segno di protesta contro la mia decisione
- poiché i calciatori in questione (in caso di protesta collettiva), dopo essersi avvicinati, proferivano le seguenti parole: “.....” in segno di dissenso nei confronti della mia decisione di *concedere / non concedere un calcio di punizione / di rigore / una rimessa dalla linea laterale ecc a favore degli avversari / a loro favore.* (Riportare con precisione i termini o i gesti utilizzati dai colpevoli)

Sez. IV - ESPULSIONI

27. Indicazioni di carattere generale

L'espulsione dal terreno di gioco rappresenta il più grave dei provvedimenti disciplinari comminabili dall'Arbitro. Le infrazioni a cui dovrà necessariamente seguire tale provvedimento, sono enumerate nella Regola 12 e nelle susseguenti decisioni dell'International Federation Association Board (I.F.A.B.). Possiamo suddividerle, per comodità, nei due gruppi seguenti, che analizzeremo separatamente nei paragrafi successivi: comportamenti riconducibili ad una *“condotta violenta, offensiva o ingiuriosa”*, oppure comportamenti riconducibili ad una *“condotta gravemente sleale”*.

Analogamente a quanto prescritto per la segnalazione delle ammonizioni, occorrerà indicare l'esatto momento nel quale si è verificata l'infrazione, il nome e cognome del colpevole, il suo numero di maglia e la Società di appartenenza nonché le motivazioni che hanno indotto il direttore di gara ad assumere il provvedimento. Bisognerà inoltre specificare se il comportamento che ha determinato l'espulsione, verificatosi sotto il diretto controllo dell'arbitro o di un suo collaboratore ufficiale, è stato tenuto mentre il pallone si trovava “in gioco” o meno.

28. Condotta violenta, offensiva o ingiuriosa

Con tale dizione si intende il compimento di atti, falli o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico o morale nei confronti di qualunque soggetto (avversari, compagni, ufficiali di gara, dirigenti, spettatori ecc.):

- ◆ Colpire o tentare di colpire chiunque con qualsiasi parte del corpo
- ◆ Lanciare contro chiunque, andando o meno a bersaglio, qualsiasi oggetto
- ◆ Sputare contro un avversario o qualsiasi altra persona, prescindendo dall'aver colpito o meno il bersaglio
- ◆ Usare un linguaggio o fare dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi nei confronti di chiunque.
- ◆ Intervenire fallosamente in modo violento su un avversario
- ◆ Intervenire fallosamente da tergo su un avversario, mettendone in pericolo l'integrità fisica, senza reale possibilità di giocare il pallone

29. Comportamenti violenti, ingiuriosi o minacciosi tra calciatori

29.1 Generalità

In presenza di accadimenti connotati da atti di violenza occorrerà prestare molta attenzione nella loro descrizione, cercando di utilizzare la massima obiettività e senza l'uso di aggettivi che non siano più che aderenti alla realtà dei fatti. Sarà oltremodo utile precisare la causa degli avvenimenti, nel caso si fosse riusciti ad individuarla, nonché gli effetti conseguiti agli atti di violenza. In particolare occorrerà descrivere se il soggetto colpito è caduto a terra, se vi è rimasto esanime e per quanto tempo, se vi sia stata la necessità di un suo trasferimento nel campo per destinazione oppure in ospedale, se ha subito menomazioni visibili e, infine, se ha potuto continuare a prendere parte alla gara o se è stato sostituito.

29.2 Atti di violenza tra due calciatori

In caso di atti di violenza reciproca tra due calciatori indicare sempre colui che ha colpito per primo e l'entità della reazione e della eventuale contro reazione, evitando descrizioni generiche dalle quali non si riuscirebbe ad evincere il grado di responsabilità tra i due litiganti.

Prestare attenzione nel distinguere tra i tentativi di aggressione inequivocabilmente tali e la reazione di colui il quale, senza avere intenzione di commettere alcuna violenza, si dirige verso l'avversario al solo scopo di provocare un alterco. Se si è certi del tentativo di usare violenza occorrerà circostanziare i fatti descrivendo taluni elementi obbiettivi che dimostrino l'effettiva volontà di aggredire l'avversario (La distanza intercorrente tra l'aggressore e la potenziale vittima, il tentativo di colpire andato a vuoto per l'intervento di compagni o avversari, ecc.)

In caso di lancio di oggetti o dello stesso pallone al fine di colpire un avversario, occorrerà indicare le modalità con le quali il lancio è stato effettuato, se si è ravvisata particolare violenza, se si è colpito il bersaglio e quale parte del corpo ha subito l'impatto. Precisare inoltre la distanza dalla quale il lancio è stato effettuato e le eventuali conseguenze subite dal ricevente.

29.3 Atti di violenza tra più calciatori

In caso di colluttazioni con un numero di partecipanti superiore a due, cioè a dire le risse o i tentativi di rissa, risulta fondamentale l'esatta segnalazione di coloro i quali hanno preso parte al parapiglia, evitando in ogni modo dizioni generiche che prescindano dall'indicazione del numero e del nominativo delle persone partecipanti, siano esse giocatori o tesserati ammessi a presenziare entro il recinto di gioco. Fornire comunque una valutazione obiettiva sul comportamento tenuto dai capitani e dai dirigenti di società

29.4 Ingiurie, gesti offensivi e minacce

In caso di comportamenti ingiuriosi o minacciosi, sostanziatisi tramite parole o gesti irrispettosi nei confronti di altri tesserati o del pubblico, occorrerà descrivere con precisione le modalità con le quali si sono svolti i fatti, trascrivendo le esatte parole offensive pronunciate e il tipo di gesto insultante posto in essere. Evitare dizioni generiche poiché dalla minuziosa descrizione del tipo di comportamento si potrà dedurre la gravità e la conseguente misura sanzionatoria

29.5 Esempi di motivazioni

- per aver sputato contro un avversario *non colpendolo / colpendolo al volto / petto / spalle ecc.*;
- per aver colpito / tentato di colpire intenzionalmente con un/a calcio / pugno / schiaffo / testata / sputo / spinta un avversario (indicare nominativo e N° di maglia)
- per aver colpito con *un/a calcio / pugno / schiaffo / testata / sputo / spinta*, un avversario (indicare nominativo e N° di maglia) in un gesto di reazione, dopo aver subito un fallo (specificare la tipologia)
- per essere passati a reciproche vie di fatto (Specificare le modalità. Es "il primo per aver colpito con un pugno l'avversario, il secondo per aver reagito con un calcio");
- per aver tenuto un contegno ingiurioso / provocatorio (specificare quale) nei confronti dei giocatori avversari / sostenitori ospiti o locali;
- per aver compiuto gesti osceni / ingiuriosi (descrizione completa) nei confronti di giocatori avversari / sostenitori ospiti o locali;
- per aver lanciato contro un avversario / dirigente / qualunque persona ammessa entro il recinto di gioco (specificare nominativo) un sasso / scarpa / ecc. da una distanza di circa 2/3/4 metri, colpendolo sul torace / testa / gamba / ecc. e provocandogli un ematoma / fuoriuscita di sangue e susseguente lieve / intenso dolore

30. Comportamenti violenti, ingiuriosi o minacciosi nei confronti degli ufficiali di gara

30.1 Generalità

In circostanze di questo genere, occorrerà una attenzione speciale nel descrivere gli accadimenti che possono aver dato luogo a violenze, minacce o ingiurie. da parte di tesserati. E' abbastanza naturale, quando si è stati fatti oggetto di tali comportamenti, una certa tendenza all'enfatizzazione di quanto è successo. Ma è proprio in tali casi che il direttore di gara dovrà mostrare fermezza ed equilibrio. Basterà limitarsi a descrivere con accuratezza quanto avvenuto partendo dalle cause per poi proseguire con gli effetti e le conseguenze

30.2 Atti di violenza

Nel caso in cui il direttore di gara o gli assistenti ufficiali siano stati fatti oggetto di un qualsiasi comportamento violento (calcio, pugno, schiaffo ecc.) è da considerarsi doverosa **l'immediata sospensione dell'incontro**. E' consentito proseguire la gara "pro forma" solo nel caso in cui l'arbitro abbia ritenuto che la propria incolumità o quella dei collaboratori avrebbe certamente subito ulteriori menomazioni.

Nella descrizione degli avvenimenti sfociati in atti violenti contro la propria persona o gli assistenti ufficiali bisognerà descrivere con precisione le modalità con le quali sono stati compiuti, insieme al nome del o dei colpevoli, nonché il periodo della gara nel quale si sono svolti. Occorrerà inoltre specificare se ne siano conseguite lesioni o abrasioni visibili con fuoriuscita di sangue, la zona del corpo che ha subito il trauma e, infine, se vi sia stata la necessità di ricorrere a cure mediche. In tale ultimo caso allegare al rapporto di gara, o far pervenire entro breve tempo al Giudice Sportivo, le copie di eventuali referti rilasciati dai medici curanti o dal pronto soccorso

Si ricorda infine, l'obbligo di informare il Presidente di Sezione (ovvero l'Organo Tecnico di appartenenza) prima della consegna o spedizione del rapporto, rendendo edotto quest'ultimo, o uno dei suoi collaboratori, su quanto trascritto in merito alle violenze subite

30.3 Tentativi di aggressione

Distinguere sempre tra i tentativi di aggressione identificabili con certezza in quanto tali e non andati a buon fine a causa di interventi estranei (ad es un calciatore che, senza l'intervento dei compagni che lo hanno trattenuto, avrebbe inequivocabilmente consumato un atto di violenza) e gli improvvisi avvicinamenti al direttore di gara al solo scopo di proferire insulti o minacciare. A tale scopo risulterà comunque indispensabile precisare la distanza intercorrente tra l'aggressore (o potenzialmente tale) e l'ufficiale di gara che ne costituiva l'obiettivo.

30.4 Lancio di oggetti

In caso di lancio di oggetti (o del pallone) contro qualunque ufficiale di gara precisarne la natura, il minuto nel quale il lancio è stato effettuato, le modalità con le quali è avvenuto (uso di mani o piedi) e soprattutto, descrivere gli elementi obiettivi che hanno qualificato il lancio come intenzionale. Occorrerà poi precisare la distanza dalla quale il lancio è stato effettuato e se, in caso abbia colpito il bersaglio, vi sia stata particolare violenza e se la parte colpita abbia subito conseguenze.

30.5 Ingiurie, gesti offensivi e minacce

In caso di ingiurie, verbali o gestuali, oppure minacce, riportare sempre con assoluta fedeltà la natura dell'insulto o della minaccia subita. Ciò permetterà al Giudice di calibrare la sanzione in base alla gravità delle espressioni o della natura dei gesti posti in essere dal giocatore colpevole. Altri tipi di comportamento irrispettoso, lesive del prestigio e dell'autorità degli ufficiali di gara (ad esempio il classico battimani ironico dopo una decisione non condivisa) dovranno essere riportati con assoluta precisione, in modo da rimarcare la differenza con la semplice protesta verbale.

30.6 Comportamento tenuto da Capitani e Dirigenti

Riportare sempre il comportamento tenuto, in tutte le circostanze sopra descritte, da Capitani e Dirigenti presenti nel recinto di gioco. In particolare occorrerà riferirne soprattutto nella eventualità in cui il direttore di gara non abbia avuto la possibilità di individuare il colpevole della violenza o dell'ingiuria

30.7 Esempi di motivazioni

- per aver tenuto un atteggiamento particolarmente irrispettoso (descrizione completa, riportando esattamente le frasi e/o i gesti utilizzati) nei miei confronti
- per aver tenuto un atteggiamento particolarmente irrispettoso (descrizione completa, riportando esattamente le frasi e/o i gesti) nei confronti dell'assistente ufficiale "....." (riportare nominativo del collega)
- per avermi *afferrato / stratonato la divisa / braccia / mani / ecc.* durante una protesta *isolata / collettiva*. Descrivere brevemente anche i fatti che hanno causato la protesta.
- per avermi lanciato contro un *sasso / scarpa / ecc.* da una distanza di circa 2 / 3 / 4 metri, colpendomi sul *torace / testa / gamba / ecc.* e provocandomi un *ematoma / fuoriuscita di sangue* e susseguente *lieve / intenso* dolore.
- per essersi allontanato dal campo in segno di protesta (specificarne termini e modalità) contro il mio operato (specificare la decisione assunta che ha provocato la reazione);
- per avermi spinto con *forza/violenza* con *una mano/entrambe le mani* provocandomi una *caduta / uno spostamento* di circa 1 / 2 / 3 metri
- per avermi assestato *uno/due schiaffo/i, pugno/i calcio/i con forza/violenza/inaudita violenza* sul *viso / petto / gambe/ etc.* provocandomi un *arrossamento / ematoma / fuoriuscita di sangue* e susseguente *lieve / intenso dolore ..*
- per avermi sputato contro da una distanza di 1/2/3 metri, *non colpendomi / colpendomi al viso / collo / torace ecc.*
- per avermi lanciato contro il pallone tramite *le mani / il piede* da circa 2 / 3 / 4. metri *non colpendomi / colpendomi al viso / collo / torace* e provocandomi un *arrossamento / ematoma / fuoriuscita di sangue* e susseguente *lieve / intenso* dolore

31. Condotta gravemente sleale

31.1 Generalità

Con tale dizione si indica il compimento, col pallone in giuoco, di qualsiasi azione fallosa finalizzata ad impedire il concretizzarsi di una chiara ed evidente opportunità di segnare una rete da parte di un giocatore avversario. Possiamo distinguere i tre casi seguenti:

- Commettere un qualsiasi fallo punibile con un calcio di punizione o di rigore nei confronti di un calciatore avversario che si dirige verso la propria porta. La sussistenza della chiara opportunità di segnare una rete dovrà essere valutata tenendo conto delle seguenti circostanze: 1) l'attaccante dovrà trovarsi in possesso del pallone o della ragionevole possibilità di raggiungerlo. 2) Il movimento dell'attaccante dovrà inequivocabilmente convergere all'interno del "cono", zona del terreno di gioco al cui vertice si trova la porta avversaria. 3) la distanza dell'attaccante dalla porta avversaria dovrà essere tale da rendere impossibile l'intervento di eventuali altri difensori prima della battuta a rete, in qualsiasi zona del terreno di gioco si trovino, con esclusione del portiere
- Deviare o toccare intenzionalmente con la mano o il braccio un tiro sicuramente diretto nello specchio della propria porta (ad esclusione del portiere che si trovi nella propria area di rigore)
- Deviare o toccare intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio impedendogli di giungere ad un avversario in posizione ragionevolmente idonea alla segnatura di una rete (ad esclusione del portiere che si trovi nella propria area di rigore).

31.2 Esempi di motivazioni

- per aver deviato intenzionalmente con *la mano / un braccio* un tiro diretto entro la propria porta, privando in tal modo gli avversari di una chiara occasione di segnare una rete;
- In qualità di portiere, per aver toccato intenzionalmente il pallone con *la mano / un braccio*, al di fuori dell'area di rigore e senza possibilità per i compagni di intervenire, impedendo in tal modo che si concretizzasse una chiara occasione da rete a favore dell'attaccante avversario;
- per aver *colpito / sgambettato / trattenuto per la maglia / afferrato per un braccio* un avversario lanciato verso la propria porta in qualità di portiere e senza possibilità per i compagni di intervenire, privandolo dell'evidente possibilità di segnare una rete
- per aver *colpito / sgambettato / trattenuto per la maglia / afferrato per un braccio* un avversario lanciato verso la propria porta, senza possibilità per i compagni di intervenire, privandolo in tal modo della chiara possibilità di segnare una rete;
- per aver deviato intenzionalmente il pallone con un braccio, senza possibilità per i compagni di intervenire, privando in tal modo *un / gli avversario/i* di una evidente possibilità di segnare una rete;

32. Doppia ammonizione

32.1 Generalità

In questi casi occorre riportare unicamente sotto la voce riguardante le espulsioni, i minuti e le motivazioni che hanno condotto alle ammonizioni, precisando a chiare lettere che si tratta di espulsione per doppia ammonizione. Nulla andrà invece trascritto nello spazio del rapporto di gara dedicato alle ammonizioni.

32.2 Esempio di motivazione

- per doppia ammonizione:
 - 1^a ammonizione al "..."(minuto) del 1°/2° tempo per "....." (motivazione)
 - 2^a ammonizione per "....." (motivazione)

Figura 4 : esempio di Rapporto LND compilato nella sua seconda parte

Giocatori espulsi :

(minuto - Cognome e Nome - N° maglia - Società - motivazione)

Soc. Biassono

- al 20° st n° 6 (Mariani Giovanni) per doppia ammonizione

I) al 18° pt per proteste verbali ("Arbitro, allora????!! Questo lo devi fischiare!!!!")

II) per aver trattenuto per la maglia un avversario, impedendo in tal modo lo sviluppo di una importante azione di gioco

Soc. Arcore

- al 25° pt n° 9 (Riva Aldo) per aver colpito con uno schiaffo sul viso l'avversario n° 4 (Romani Vittorio) in gesto di reazione dopo aver subito un intervento falloso sulla caviglia da parte di quest'ultimo

- al 30° st n° 4 (Perego Ivan) per aver sgambettato un avversario lanciato verso la propria porta, privandolo in tal modo di una chiara ed evidente occasione di segnare una rete

Giocatori ammoniti:

(minuto - Cognome e Nome - N° maglia - Società - motivazione)

Soc. Biassono

- al 25° pt n° 8 (Romani Vittorio) per un intervento falloso in ritardo sulla caviglia dell'avversario n° 7 (vedi sopra)

- al 43° pt n° 2 (Brambilla Andrea) per proteste verbali ("Arbitro, ma che cavolo ha fischiato????")

- al 15° st n° 10 (Rinaldi Fabio) per aver simulato di aver subito un fallo all'interno dell'area di rigore avversaria

Soc. Arcore

- al 28° pt n° 7 (Romeo Andrea) per non aver rispettato la distanza prescritta in occasione di un calcio di punizione da me decretato a favore degli avversari

- al 4° st n° 5 (Terzi Massimo) per un intervento falloso da tergo sulla gamba di un avversario, avendo la possibilità di giocare il pallone

- al 37° st n° 3 (Rossi Riccardo) per aver interrotto intenzionalmente con un braccio lo sviluppo di una importante azione di gioco avversaria

VARIE (Eventuali osservazioni sul terreno di gioco, spogliatoi, ecc.)

ALLEGATI AL PRESENTE RAPPORTO (indicare con)

- elenchi giocatori
- riserve presentate dalle società
- riscossione coattiva (assegno n. _____ per € _____)
- note rimborso spese
- rapporto assistenti
- supplemento di rapporto
- varie

ASSISTENTI

- 1 Renzi Giovanni (Biassono)
- 2 Fazzini Enrico (Arcore)

SONO REPERIBILE IL
MERCOLEDI' POMERIGGIO

al n. Telef. 039-0000000

dalle 15 alle 20

L'ARBITRO
(Firma leggibile)

Ezio Motta

Indirizzo completo Piazza Trento e Trieste 2, 20052 Monza MI

Parte Terza

OSSERVAZIONI SUL CAMPO DI GIUOCO

ALLEGATI AL RAPPORTO DI GARA

Sez. I - CAMPO DI GIUOCO

33. Generalità

L' idoneità tecnica della struttura entro la quale deve svolgersi la gara per la quale si è stati designati, viene verificata ogni anno dai competenti Organi federali. Traccia di tale verifica ufficiale dovrebbe trovarsi all'interno dello spogliatoio del direttore di gara, ove le Società hanno l'obbligo di esporre in modo visibile la copia dell'Attestato di Omologazione. In caso contrario è facoltà del direttore di gara richiederne una copia in visione, nonché segnalarne alla voce "Varie ed Eventuali" la mancata esposizione.

34. Terreno di giuoco

In conseguenza dell'obbligo appena citato, ben difficilmente dovrebbero porsi problemi relativi alla regolarità del terreno di gioco per quanto riguarda le misure delle linee perimetrali o delle porte, pur rimanendo in capo alla società ospitante l'obbligo di mettere a disposizione idonei strumenti per una eventuale misurazione da effettuarsi prima della gara stessa. dietro motivata richiesta del direttore di gara.

Segnalare se tale tipo di problema si è comunque verificato, indicando da chi sia partita la richiesta di controllo delle misure di porte, linee perimetrali, bandierine, ecc..., il tempo necessario a portare a termine le operazioni e, per finire, l'esito finale. La riserva in tal senso dovrà essere presentata rigorosamente per iscritto, prima del calcio d'inizio e a firma del Dirigente o del Capitano della Società interessata.

Segnalare inoltre, eventualità decisamente più probabile, se si è dovuto richiedere ai dirigenti della squadra ospitante di procedere alla risegnatura delle linee del terreno di gioco in quanto poco visibili o assenti.

35. Spogliatoi

Partendo dal ragionevole presupposto che gli ufficiali di gara non necessitano di locali adibiti a spogliatoi che somiglino a salotti di gran gala, occorrerà indicarne lo stato soltanto in riferimento all'eventuale scarsa igiene riscontrata o alla mancata presenza degli arredi indispensabili allo svolgimento delle operazioni preliminari alla gara (un tavolo, una sedia, un appendiabiti...). Inoltre, lo spogliatoio dovrà essere dotato di doccia funzionante. Segnalare eventuali disfunzioni (acqua calda mancante o insufficiente, sporcizia, ecc.) dopo aver riferito delle richieste avanzate presso i dirigenti della Società ospitante al fine di porre rimedio alla situazione di disagio.

Sez. II - ALLEGATI

36. Generalità

Il solo rapporto di gara, come è del resto intuibile, abbisogna di talune necessarie integrazioni che ne supportino obiettivamente tutto quanto vi è trascritto. Questo è per l'appunto lo scopo svolto degli allegati che debbono accompagnarlo.

Nella stragrande maggioranza dei casi i documenti da allegare saranno costituiti solo dagli elenchi dei calciatori, la nota rimborso spese e la copia dell'elenco dei giocatori ammoniti, espulsi e sostituiti consegnati al termine dell'incontro alle società. In questa sede ci occuperemo comunque di tutto ciò che è previsto si debba e possa allegare al rapporto di gara.

37. Elenchi dei tesserati ammessi entro il recinto di gioco

Si rimanda ai §. 7-11, dedicati all'identificazione di calciatori, tecnici e dirigenti.

38. Riserve o reclami presentati dalle Società

Allegare al rapporto eventuali documenti, riserve o reclami scritti presentati dai dirigenti di Società con i limiti di seguito specificati.

Le norme federali in vigore non prevedono la possibilità di presentare all'arbitro reclami o riserve di alcun genere da parte delle Società medesime. L'unico caso ammesso è relativo ad eventuali irregolarità del terreno di gioco la cui conseguente riserva scritta, come già precisato, deve essere presentata prima dell'inizio della gara. In caso contrario occorrerà far presente ai dirigenti che la riserva o il reclamo attinenti questioni di altra natura non obbligano il direttore di gara ad allegare gli stessi al rapporto e che, comunque, non potranno avere alcun seguito, **Non controfirmare alcuna ricevuta.**

39. Riscossione coattiva

Il Comitato LND -SGS a cui il torneo afferisce può richiedere al direttore di gara designato, mediante idoneo documento scritto e dopo aver preventivamente informato il Presidente di Sezione, di procedere a riscossione coattiva di somme di danaro dovute da una delle società partecipanti alla gara prima dell'inizio della stessa. Solitamente, nella comunicazione del Comitato LND - SGS, oltre all'importo della somma da riscuotere è precisato se il direttore di gara debba o meno fischiare il calcio di inizio senza che la Società inadempiente abbia saldato il proprio debito, tramite assegno...

In tali casi risulta opportuna la consegna a mano del rapporto di gara, unitamente alla somma riscossa...

40. Note rimborso spese

Ritagliare dalla lettera di designazione la parte destinata al centro elaborazione dati della F.I.G.C. (la c.d. "Nota spese") contenente gli estremi della gara e il nominativo dell'arbitro designato. La Nota andrà allegata al rapporto di gara al fine di rendere possibili successivi eventuali controlli da parte del Comitato LND -SGS cui è destinata.

41. Rapporti degli Assistenti Ufficiali

In presenza di Assistenti Ufficiali occorrerà allegare al rapporto anche i referti di questi ultimi, ove la competizione ne preveda la compilazione, e comunque ogni qualvolta gli assistenti siano stati fatti oggetto, oppure siano stati testimoni, di comportamenti non regolamentari perpetrati dai tesserati e sfuggiti all'attenzione dell'arbitro

42. Supplementi di Rapporto

Nell'eventualità in cui si abbia necessità di rendere noti con una certa precisione accadimenti non ordinari, la cui descrizione esulerebbe sicuramente dallo spazio previsto per le singole voci, occorrerà ricorrere ad un supplemento di rapporto, di cui esistono appositi moduli da richiedere presso la Segreteria Sezionale. In mancanza di tali moduli si potrà comunque ricorrere ad un qualsiasi foglio di dimensioni analoghe a quelle del rapporto (formato A4). Basterà ricordarsi di firmarlo a piè di pagina.

Ulteriori supplementi al rapporto di gara potranno essere richiesti dal Giudice Sportivo al fine di ottenere precisazioni riguardo specifici fatti ivi esposti, che possono risultare non chiari o incompleti ad una prima lettura.

43. Elenco dei calciatori ammoniti, espulsi e sostituiti (c.d. "Rapportino")

Al termine della gara occorrerà compilare con cura il modulo apposito, fornito dalla Società ospitante in quadruplica copia di cui un paio sono destinate ai dirigenti delle Società. Delle due rimanenti una dovrà essere allegata alla copia del rapporto di gara da far pervenire al Giudice Sportivo, l'altra andrà conservata unitamente alla copia personale del rapporto medesimo, quale promemoria per ogni evenienza.

Si ricorda che all'interno di tale modulo dovranno essere segnalati solo i nominativi dei calciatori destinatari di provvedimenti disciplinari comminati entro i limiti temporali della gara, senza specificare le motivazioni. Non dovranno invece essere riportati eventuali provvedimenti adottati nei confronti dei dirigenti presenti in panchina né quelli adottati nei confronti dei giocatori prima dell'inizio e dopo la fine della gara.

44. Modulo di consegna in custodia della propria autovettura

Gli arbitri e gli assistenti che raggiungono il campo di gioco mediante la propria autovettura debbono richiedere al dirigente responsabile della Società Ospitante di indicare il luogo ove poterla parcheggiare. Si compilerà poi l'apposito modulo, col quale il medesimo dirigente prenderà in custodia il mezzo dopo averne verificato lo stato e averne ricevuto dall'arbitro le chiavi. Tale ultimo modulo andrà allegato al rapporto. Tenere presente che, senza una rigorosa osservanza della procedura appena descritta, qualsiasi richiesta di risarcimento per il danneggiamento della vettura non potrà avere seguito.

Figura 5 : Elenco dei calciatori ammoniti, espulsi e sostituiti ("Rapportino")



A.I.A. – C.R.A.
COMITATO REGIONALE ARBITRI
LOMBARDIA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA COMITATO MONZA
GARA AC ARCORE / AC BIASSONO del 14/04/2004 RISULTATO 1 / 1

GIUOCATORI AMMONITI

SOCIETA' OSPITANTE ARCORE				SOCIETA' OSPITATA BIASSONO			
COGNOME E NOME				COGNOME E NOME			
N.ro	<u>7</u>	<u>ROMEO ANDREA</u>		N.ro	<u>8</u>	<u>ROMANI VITTORIO</u>	
N.ro	<u>5</u>	<u>TERZI MASSIMO</u>		N.ro	<u>2</u>	<u>BRAMBILLA ANDREA</u>	
N.ro	<u>3</u>	<u>ROSSI RICCARDO</u>		N.ro	<u>10</u>	<u>RINALDI FABIO</u>	
N.ro	<u> </u>	<u> </u>		N.ro	<u> </u>	<u> </u>	
N.ro	<u> </u>	<u> </u>		N.ro	<u> </u>	<u> </u>	

GIUOCATORI ESPULSI

COGNOME E NOME				COGNOME E NOME			
N.ro	<u>9</u>	<u>RIVA ALDO</u>		N.ro	<u>6</u>	<u>MARIANI GIOVANNI</u>	
N.ro	<u>4</u>	<u>PEREGO IVAN</u>		N.ro	<u> </u>	<u> </u>	
N.ro	<u> </u>	<u> </u>		N.ro	<u> </u>	<u> </u>	

GIUOCATORI SOSTITUITI

USCITO	ENTRATO	AL	TEMPO	USCITO	ENTRATO	AL	TEMPO
N.ro <u>7</u>	<u>15</u>	<u>25°</u>	<u>2°</u>	N.ro <u>2</u>	<u>13</u>	<u>32°</u>	<u>2°</u>
N.ro <u>8</u>	<u>14</u>	<u>36°</u>	<u>2°</u>	N.ro <u>7</u>	<u>16</u>	<u>39°</u>	<u>2°</u>
N.ro <u>11</u>	<u>16</u>	<u>43°</u>	<u>2°</u>	N.ro <u>11</u>	<u>15</u>	<u>41°</u>	<u>2°</u>
N.ro <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	N.ro <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
N.ro <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	N.ro <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
N.ro <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	N.ro <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
N.ro <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	N.ro <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

DA COMPILARE A CURA DELL'ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA
CONSEGNARE COPIA ALLA SOCIETA' UNITAMENTE AI DOCUMENTI DI
IDENTIFICAZIONE GIUOCATORI

Ezio Motta

L'ARBITRO (firma)

DA ALLEGARE AL RAPPORTO

Supplemento al rapporto di gara di ... Categoria gir. "...” svoltosi il a, Campo, tra le società "....." e ".....".

Voce: “Eventuali incidenti avvenuti”

Al 18° del S.T. il giocatore n° ... della Soc. "....." (Cognome e nome), mentre il giuoco era in svolgimento, col pallone a circa 10-12 metri di distanza dalla mia posizione nella zona centrale del campo, colpiva il sottoscritto con un calcio alla caviglia sinistra simulando alquanto malamente una sua presunta mancanza di dolo nel compimento di tale atto.

L'atteggiamento del giocatore in questione è stato invece da me interpretato in segno totalmente opposto alle giustificazioni da costui addotte. Ciò in considerazione

1) del clima di aperta ostilità da parte di tutti i componenti della sua squadra, capitano compreso, che per qualche ragione si ritenevano evidentemente danneggiati da mie precedenti decisioni

2) per il fatto che il suddetto giocatore, sul finire del primo tempo, mi aveva apostrofato con le seguenti parole "Ormai sono alla fine della carriera...", sottintendendo con tono minaccioso che se anche fosse passato a vie di fatto nei miei confronti non avrebbe avuto molto da perdere. In tale circostanza, peraltro, feci presente all'interessato che avrebbe dovuto preoccuparsi invece di finire la gara in campo, nel caso avesse continuato a tenere ancora un simile atteggiamento

Comunque sia, la mia reazione al calcio alla caviglia di cui sopra fu l'immediata estrazione del cartellino rosso con cui notificavo l'espulsione dal terreno di gioco al calciatore resosi colpevole di condotta violenta nei miei confronti. Immediata la reazione dei compagni che, circondandomi e spintonandomi, proferivano impropri vari tra cui "bastardo", "figlio di puttana", "testa di cazzo" ecc.

In tale clima ormai irrimediabilmente compromesso mi accingevo a considerare conclusa la gara, quando, all'improvviso, mentre tentavo di annotare sul mio taccuino il numero del giocatore espulso, il calciatore n° ... della Soc. "....." (Cognome e nome) interveniva alle mie spalle colpendomi più volte al viso con pugni e sberle, seguito a ruota dal citato n° 8 che, non ancora allontanatosi dal terreno di gioco, mi assestava un ulteriore "gancio" alla mascella. Il faceva ovviamente seguire ai colpi che mi assestava vari insulti tra cui "Ti spacco la faccia, stronzo", "Bastardo", "Figlio di puttana" ecc.

Conseguenza logica di tali accadimenti un gigantesco parapiglia in cui i giocatori e i dirigenti della Soc. ".....", intervenuti sul terreno di gioco, tentavano di proteggermi dalla furia del suddetto e dalle minacce che provenivano dai suoi compagni di squadra. In particolare mi preme sottolineare la fattiva collaborazione in tal senso del Capitano della Soc. ospitante, (Cognome e nome), il quale ponendosi tra la mia persona e l'aggressore è rimasto vittima di un pugno al naso, destinato al sottoscritto, con susseguente perdita di sangue dalle narici.

Sospesa, ovviamente, la gara e rientrato nello spogliatoio, venivo assistito dai dirigenti della società ospitante nonché dall'Osservatore Arbitrale, il collega (Cognome e nome). I dirigenti ed il Capitano della Soc. "....." sono comunque venuti a scusarsi per il comportamento tenuto dai loro giocatori anche se quelle del citato Capitano sono sembrate al sottoscritto lacrime di coccodrillo.

E' stata inoltre chiamata un'ambulanza per un eventuale trasporto al pronto soccorso presso cui però ho preferito recarmi con la mia autovettura accompagnato dal collega Osservatore Arbitrale nonché da una pattuglia dei Carabinieri intervenuti per accertare e verbalizzare i fatti ai fini di una possibile futura denuncia penale nei confronti dei giocatori colpevoli.

Al pronto soccorso dell'ospedale di, dopo le radiografie di rito che hanno escluso fratture alla mascella, al naso e alla caviglia, mi sono state diagnosticate varie contusioni al volto e una abrasione contusa alla caviglia sinistra, con una prognosi di cinque giorni.

In fede A.E. Sezione di

DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DELL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO

INIZIO CUSTODIA

Il sottoscritto **VIGANO' GIOVANNI**

dirigente della Società **AC ARCORE**

dichiara che alle ore **13.45** del giorno **14/04/2004** Riceve in consegna
l'autovettura dell'arbitro designato a dirigere l'incontro **AC-ARCORE - AC BIASSONO**

del campionato di **SECONDA CATEGORIA** Specifica altresì che, allo stato il
suddetto automezzo evidenzia le seguenti imperfezioni:

NESSUN SEGNO TANGIBILE DI IMPERFEZIONI

Firma del dirigente della Società

Giovanni Viganò

Firma dell'arbitro

Ezio Motta

FINE CUSTODIA

Il sottoscritto **VIGANO' GIOVANNI**

Dirigente della Società **AC ARCORE**

dichiara che alle ore **16.50** del giorno **14/04/2004** ha provveduto a
riconsegnare l'autovettura all'arbitro designato a dirigere l'incontro **AC ARCORE - AC BIASSONO**

del campionato di **SECONDA CATEGORIA** la quale:

non evidenzia imperfezioni diverse da quelle rilevate all'inizio custodia

evidenzia, rispetto all'inizio custodia, i sotto indicati danni

Firma del dirigente della Società

Giovanni Viganò

Firma dell'arbitro

Ezio Motta

Appendice

DISPOSIZIONI DELLA F.I.G.C. DI INTERESSE

Si riporta un estratto di talune disposizioni, facenti parte del più ampio corpus delle Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.), che risultano di particolare interesse per i direttori di gara e a cui si è spesso fatto riferimento nel corso dell'esposizione dei paragrafi della Guida



Art. 54

Ritardo nella presentazione in campo delle squadre.

Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dei Comitati ridurre tale termine.

Art. 55

Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 56

Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

.....

Art. 59

I campi di giuoco

1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

2. Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

Art. 60

Impraticabilità del terreno di giuoco

1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove sian opresenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

5. L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Art. 61

Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.
4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.
6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.
8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva

Art. 63

Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.
2. Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

Art. 64

Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
2. È nei poteri dell'arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi od ordine pubblico.
3. È peraltro fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti.

Art. 65

Assistenza agli ufficiali di gara

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando imedesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
 - d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
 - e) i calciatori di riserva;
 - f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.
2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;

- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.
3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.
4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
- L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Art. 67

Assenza dell'arbitro designato

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara, seguendo i seguenti inderogabili criteri:
- un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C.;
 - un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D.;
 - un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia a disposizione di un C.R.A.;
 - un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo.
2. L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.
3. Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo tecnico superiore. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.
4. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unitamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.
5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.
6. Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.

Art. 68

I Commissari di campo

1. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E' esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro.
2. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco.
3. In caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico.
4. Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi.

Art. 71

Identificazione dei calciatori

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dallo stesso C.F.. È altresì consentito, in aggiunta, un oppositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori. I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistica – amatoriale svolta in ambito territoriale.
- 4.bis. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.
5. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative.
6. Limitatamente alle gare organizzate dalla Lega Professionisti serie C è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un oppositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

Art. 73

Comportamento dei calciatori in campo

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara.
2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.
3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.
4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

Art. 74

Sostituzione dei calciatori

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ad eccezione dei Campionati Regionali juniores organizzati dai Comitati regionali dove possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in ambito Locale, Provinciale e Regionale e dai Comitati Provinciali della L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito Regionale e Provinciale, in ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in ambito nazionale e periferico, per i Campionati delle Categorie Allievi e Giovanissimi, in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.
5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
6. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.